

DELIBERAZIONE 4 MARZO 2025

72/2025/S/GAS

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA
DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL *BONUS SOCIALE GAS***

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1330^a riunione del 4 marzo 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e, in particolare, l'articolo 3 commi 9 e 9bis, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 e, in particolare, l'articolo 57-bis, comma 5, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, in particolare, l'art. 1, comma 508 (di seguito: legge 234/21);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 138/04);
- l'Allegato 2 alla deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 e s.m.i. recante il "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale" (di seguito: CRDG);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (di seguito: deliberazione 402/2013/R/com) di approvazione del "Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (di seguito: TIBEG)";

- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com) e, in particolare, l’Allegato A, recante “Disposizioni in materia di modalità di ammissione, riconoscimento e corresponsione della compensazione di spesa sostenuta dai clienti finali/utenti domestici in condizioni di disagio economico per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e del servizio idrico integrato” e l’Allegato B, recante “Disposizioni funzionali all’identificazione delle forniture di energia elettrica e gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali domestici in condizioni di disagio economico” (di seguito rispettivamente: Allegato A e Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com (di seguito: deliberazione 635/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas (di seguito deliberazione 737/2022/R/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 360/2023/E/gas, recante “Decisione del reclamo presentato da Miwa Energia S.p.A. nei confronti di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A.” (di seguito: deliberazione 360/2023/E/gas);
- la nota del Presidente dell’Autorità 9 maggio 2023;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità del 1 marzo 2024, DSAI/5/2024/gas (di seguito: determinazione DSAI/5/2024/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 601/2024/S/gas (di seguito: deliberazione 601/2024/S/gas).

FATTO:

1. Con deliberazione 360/2023/E/gas, notificata in data 7 agosto 2023, l’Autorità ha concluso il procedimento di trattazione del reclamo presentato da Miwa Energia S.p.A. (di seguito: Miwa) (prot. Autorità 66943 del 14 dicembre 2022) avverso S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito: S.I.DI.GAS o società) accogliendolo e prescrivendo a S.I.DI.GAS: (i) di erogare a Miwa, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, la somma dovuta a titolo di *bonus* sociale gas per il periodo gennaio-novembre 2022, nella misura di euro 307.145,46 (IVA compresa), debito riconosciuto dalla stessa S.I.DI.GAS e (ii) di fatturare mensilmente a favore di Miwa il *bonus* sociale gas, con pagamento entro trenta giorni dalla fine del mese di emissione della fattura stessa.
2. Successivamente, con nota del 5 settembre 2023 (acquisita con prot. Autorità 55819), Miwa informava l’Autorità dell’inottemperanza ad entrambe le citate prescrizioni da parte di S.I.DI.GAS, la quale (con nota acquisita con prot. Autorità 56145 del 6 settembre 2023) confermava l’inadempimento, ribadendo – tra l’altro –

l'impossibilità di adempiere al pagamento anche in considerazione dell'apertura della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale n. 3/2023 presso il Tribunale di Avellino con decreto depositato in cancelleria il 12 luglio 2023. Trattandosi di crediti sorti prima dell'apertura della procedura concordataria e non ricadenti tra le eccezioni di cui all'articolo 100 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito: "CCII"), detti crediti, ad avviso di S.I.DI.GAS, non potrebbero essere pagati se non in spregio al principio della *par condicio creditorum*; conseguentemente, la società ha impugnato la deliberazione 360/2023/E/gas con ricorso n. 1970/2023 avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, chiedendone l'annullamento.

3. Nelle more del giudizio, con nota 1 dicembre 2023 (acquisita con prot. Autorità 76570 del 5 dicembre 2023) Miwa ha contestato a S.I.DI.GAS la mancata fatturazione delle componenti negative del *bonus* sociale gas per il periodo successivo ad aprile 2023, oltre al persistente mancato pagamento delle fatture per *bonus* sociale precedentemente emesse, circostanze ammesse da S.I.DI.GAS nella successiva nota del 29 dicembre 2023 (acquisita con prot. Autorità 81696). Dalla documentazione acquisita e dalle note trasmesse dalla stessa S.I.DI.GAS, emergeva che tanto la *tardiva* fatturazione (prima) quanto l'*interruzione* della fatturazione del *bonus* sociale gas (poi), nonché il mancato pagamento di tali fatture costituivano una condotta generalizzata di S.I.DI.GAS, cioè una condotta tenuta non solo nei confronti di Miwa, ma di tutti gli utenti della distribuzione (di seguito anche UDD) allacciati alle sue reti.
4. Pertanto, con determinazione DSAI/5/2024/gas l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio nei suoi confronti contestandole di:
 - a) non aver fatturato il *bonus* sociale gas ai propri utenti nel rispetto del termine prescritto dalla regolazione, in violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04, del paragrafo 12.4.2 del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (Allegato 2 alla deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 e s.m.i., di seguito: CRDG), dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, nonché della deliberazione 360/2023/E/gas punto 2, lett. (ii); in particolare:
 - in un primo momento, verosimilmente fino ai primi mesi del 2023, S.I.DI.GAS aveva fatturato *tardivamente* le componenti relative al *bonus* sociale gas; infatti, con riferimento al periodo 1 ottobre 2021 - 1 dicembre 2022, la società aveva dichiarato di aver emesso nei confronti di Miwa soltanto due fatture (in 14 mesi): la n. 624/2022 del 14 giugno 2022 dell'importo di -117.118,85 euro e la n. 1510/2022 del 27 dicembre 2022 dell'importo di -265.691,06 euro, con una cadenza dunque ben diversa da quella mensile prescritta; S.I.DI.GAS, inoltre, ha reiteratamente affermato di non riconoscere il generale obbligo di fatturare mensilmente il *bonus* sociale gas;

- successivamente aveva *interrotto* la fatturazione del *bonus* sociale gas; in particolare, come dalla stessa ammesso, S.I.DI.GAS non fatturava più tali *bonus* non soltanto a Miwa, ma a tutti gli UDD allacciati alle proprie reti;
 - b) non aver provveduto al pagamento delle fatture relative al *bonus* sociale gas di cui alla precedente lettera a), in violazione dei paragrafi 12.4.4 e 12.4.5 del CRDG, nonché della deliberazione 360/2023/E/gas punto 2, lett. (i); segnatamente (con esclusione dell'importo di 75.664,45 euro di cui alla fattura n. 624/2022 che è stato oggetto di compensazione), il residuo importo di -307.145,46 euro, riconosciuto dalla stessa S.I.DI.GAS, non risultava ancora liquidato a Miwa; più in generale, la stessa S.I.DI.GAS aveva dichiarato l'impossibilità di provvedere alla liquidazione di tali fatture ai propri utenti, in assenza dello sblocco dei crediti dalla medesima vantati verso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA).
5. Contestualmente all'avvio del procedimento sanzionatorio, S.I.DI.GAS è stata invitata ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni e segnatamente:
 - (i) a *fatturare* mensilmente le componenti negative afferenti al *bonus* sociale gas a tutti gli utenti del servizio di distribuzione allacciati alle proprie reti; nonché
 - (ii) a *pagare* a Miwa Energia S.p.A. e agli altri utenti della distribuzione allacciati alle proprie reti gli importi fatturati a titolo di *bonus* sociale gas.
 6. In data 22 marzo 2024 (acquisita con prot. Autorità 21358), S.I.DI.GAS ha presentato istanza di accesso agli atti, accolta dal Responsabile del procedimento con nota 12 aprile 2024 (prot. Autorità 27084).
 7. Con nota del 28 marzo 2024 (acquisita con prot. Autorità 23176), Miwa Energia S.p.A. ha confermato la propria partecipazione al procedimento. Successivamente, Sienergia S.r.l. e Salerno Energia Vendite S.p.A. (di seguito: SEV), due UDD attivi sulle reti di S.I.DI.GAS, hanno presentato istanza di partecipazione al procedimento e di accesso agli atti (la prima acquisita con prot. Autorità 23840 e 23842 del 29 marzo 2024, la seconda con prot. Autorità 24786 del 3 aprile 2024), entrambe accolte dal Responsabile del procedimento (con note prot. Autorità 29686 del 23 aprile 2024 e 30074 del 24 aprile 2024).
 8. Con nota 23 aprile 2024 (prot. Autorità 29631), S.I.DI.GAS ha formulato istanza di proroga per la presentazione di memorie e documenti al fine di poter compiutamente documentare le attività poste in essere per ottemperare alle prescrizioni contenute nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio; istanza accolta con nota 24 aprile (prot. Autorità 30075) con cui il Responsabile del procedimento ha indicato una proroga di 20 (venti) giorni.
 9. Nel giudizio instaurato da S.I.DI.GAS per l'annullamento della deliberazione 360/2023/E/gas, con ordinanza n. 1025 dell'8 aprile 2024 il Giudice amministrativo ha rinviato all'udienza del 22 novembre 2024 la trattazione della causa, ritenendo necessario acquisire gli esiti della procedura concordataria per verificare se la "*somma e gli obblighi di fatturazione oggetto del provvedimento impugnato*" siano stati "*considerati nella relativa procedura, a quale titolo e con quali effetti*". Alla predetta udienza, il giudizio è passato in decisione.

10. Con sentenza del 29 aprile 2024 (n. 1300/2024), pronunciata in merito ad un ulteriore e distinto ricorso presentato da S.I.DI.GAS, il Tar Lombardia, Milano, ha annullato la nota dell’Autorità del 9 maggio 2023 nella parte in cui subordinava, il rimborso delle componenti negative da parte di CSEA all’impresa di distribuzione, alla verifica della loro effettiva anticipazione, anziché alla sola fatturazione, di dette somme da parte dello stesso distributore agli UDD. Il Tar Lombardia ha in particolare riconosciuto il contrasto con l’art. 73 della Regolazione Tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG), ritenendo che la norma, coordinata con il complesso delle disposizioni di tale delibera, preveda la liquidazione delle componenti negative, da parte di CSEA e a favore dell’impresa di distribuzione, in tempistiche decorrenti dal mese in cui è avvenuta la fatturazione, senza che sia necessario da parte dell’impresa distributrice anticipare agli UDD dette componenti.
11. Con comunicazione pec del 20 maggio 2024 (acquisita con prot. Autorità 36655 del 21 maggio 2024), S.I.DI.GAS ha presentato una memoria difensiva, chiedendo contestualmente sia di essere sentita in audizione davanti al Collegio sia l’archiviazione delle contestazioni esposte nella determinazione di avvio del procedimento o, in subordine, l’irrogazione di una sanzione di importo pari al minimo edittale.
12. In data 2 agosto 2024, il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie alla società, ai commissari giudiziali della procedura di concordato e alle società partecipanti al presente procedimento (prot. Autorità 56548).
13. Nella fase decisoria del procedimento, S.I.DI.GAS ha trasmesso istanza di audizione finale innanzi al Collegio (acquisita con prot. Autorità 57018 del 6 agosto 2024) e memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie unitamente a documentazione difensiva (nota acquisita con prot. Autorità 65451 del 16 settembre 2024); le società partecipanti al procedimento hanno trasmesso istanza di audizione innanzi al Collegio nonché di partecipazione all’audizione finale delle altre parti del procedimento, ove disposta separatamente (prott. Autorità 56988, 57083 57084 del 6 agosto 2024) e altresì memorie di replica e documentazione difensiva ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento Sanzioni e Impegni (prott. Autorità 65321 e 65468 del 16 settembre 2024 e prot. Autorità 65668 del 17 settembre 2024).
14. In data 11 ottobre 2024, i Commissari Giudiziali del concordato preventivo in continuità aziendale n. 33/2023 hanno comunicato all’Autorità che il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 59/2024 depositata in data 8 ottobre 2024, ha omologato il concordato preventivo proposto da S.I.DI.GAS (nota acquisita con prot. Autorità 71711). La suindicata sentenza è stata trasmessa altresì da SEV con nota del 16 ottobre 2024 (acquisita con prot. Autorità 73033 del 17 ottobre 2024), nella quale la società sollecitava la fissazione della richiesta audizione finale innanzi al Collegio dell’Autorità.
15. In data 19 novembre 2024, si è svolta l’audizione finale innanzi al Collegio di S.I.DI.GAS e delle società partecipanti al procedimento. Come già emerso nel corso delle audizioni finali, ciascuna delle società audite ha presentato all’Autorità apposita istanza di concessione di un termine a difesa (acquisite con prott. Autorità 81378 del

20/11/2024, 81861 e 81875 del 22/11/2024, 83560 del 28/11/2024). Viste le istanze menzionate, considerato che il presente procedimento sanzionatorio è stato avviato nei confronti di S.I.DI.GAS S.p.A., la quale, pertanto, ha il diritto all'ultima parola, e che, nella specie, l'adempimento degli obblighi di fatturazione delle componenti negative afferenti al *bonus* sociale gas e di pagamento degli importi fatturati da parte di S.I.DI.GAS S.p.A. costituisce oggetto di espresso invito nell'atto di avvio del procedimento, l'Autorità: 1) ha concesso alle società partecipanti, un termine di 5 giorni per replicare alle sole argomentazioni difensive svolte da S.I.DI.GAS S.p.A. in sede di audizione finale e, a S.I.DI.GAS S.p.A., un termine di 10 giorni per replicare alle sole osservazioni svolte dagli UDD nelle rispettive audizioni finali nonché per precisare e documentare le modalità con le quali la società ha inteso provvedere all'adempimento degli obblighi di fatturazione delle componenti negative afferenti al *bonus* sociale gas e di pagamento degli importi fatturati, oggetto del citato invito, nonché lo stato di detto adempimento; 2) ha prorogato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento Sanzioni e Impegni, il termine di conclusione del procedimento, e dunque anche il termine della fase decisoria, di 10 giorni dalla concessione alle parti dei suindicati termini, in considerazione degli elementi acquisiti e da acquisire nel corso della fase decisoria del procedimento (note prot. Autorità 83330 del 28/11/2024 e 83733 del 29/11/2024).

16. Nei termini assegnati, S.I.DI.GAS e le società partecipanti al procedimento hanno svolto ulteriori difese (acquisite con prott. 84445, 84448, 84528 del 04/12/2024 e 85930 del 10/12/2024). La società Miwa ha altresì trasmesso all'Autorità la contestazione trasmessa a S.I.DI.GAS (acquisita con prot. 84425 del 3 dicembre 2024) relativa alla quantificazione e liquidazione del *bonus* gas.
17. Con deliberazione 601/2024/S/gas, l'Autorità, considerato che:
 - nelle memorie di fase decisoria, S.I.DI.GAS ha dedotto e documentato un piano di graduale recupero della fatturazione e dei pagamenti delle partite afferenti al *bonus* gas per il periodo dal 1 marzo 2023 in poi e, in particolare, nella memoria successiva all'audizione finale innanzi al Collegio ha depositato documentazione al fine di dimostrare il completamento di detto piano con l'emissione delle fatture del 6 dicembre 2024;
 - nelle memorie trasmesse in fase decisoria e, da ultimo, nelle memorie successive all'audizione finale, le società partecipanti al procedimento hanno lamentato delle discrepanze tra le somme fatturate ed erogate da S.I.DI.GAS a titolo di *bonus* gas ordinario e a titolo di *bonus* gas integrativo e quelle dovute;
 - in sede di audizione finale e nelle successive memorie, le società partecipanti al procedimento hanno dichiarato che, a fronte del mancato pagamento del *bonus* gas da parte di S.I.DI.GAS, avrebbero inizialmente provveduto ad erogare il *bonus* gas ai clienti finali con risorse proprie per poi sospendere tale erogazione, e ritenuto che fosse opportuno acquisire ulteriori elementi a supporto di quanto dedotto dalle società nella fase decisoria del procedimento ai fini dell'adozione del provvedimento finale, ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2, del Regolamento Sanzioni e Impegni, ha disposto la proroga del termine di conclusione del procedimento, in scadenza il 5 gennaio 2025, di 60 giorni, dando mandato al

Responsabile del procedimento per l'acquisizione delle informazioni o degli ulteriori elementi di valutazione in ordine alle circostanze sopra indicate ai fini dell'adozione del provvedimento finale, entro il termine di conclusione del procedimento come prorogato.

18. Il Responsabile del procedimento, su mandato conferito dal Collegio:
- con nota prot. Autorità 89754 del 30 dicembre 2024, ha chiesto a S.I.DI.GAS: - di fornire copia della lettera inviata dalla società a Miwa Energia S.p.A. in risposta alla lettera 3 dicembre 2024 con la quale quest'ultima afferma la sussistenza di un credito residuo nei confronti di S.I.DI.GAS a titolo di *bonus* sociale per il periodo successivo al 28 febbraio 2023 che, alla data del 30 settembre 2024, ammonterebbe a 71.043,02 euro (oltre IVA); - di fornire elementi in ordine all'asserita mancata fatturazione in favore di SEV S.p.A. di somme afferenti a *bonus* sociale per un importo che – secondo quanto affermato da SEV con nota 3 dicembre 2024 (acquisita con prot. Autorità 84528 del 4 dicembre 2024) – sarebbe pari a 389.271 euro per il periodo compreso tra il 1 marzo 2023 e il 31 dicembre 2023 e a 10.667 euro per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2024 e il 30 settembre 2024; - di fornire prova dell'avvenuta erogazione in favore delle società Miwa Energia S.p.A., SEV S.p.A. e Sienergia S.r.l. degli importi a credito delle stesse per le partite afferenti al *bonus* gas oggetto delle fatturazioni emesse nel mese di novembre 2024 per il periodo di riferimento aprile-settembre 2023 e nel mese di dicembre 2024 per il periodo di riferimento ottobre-dicembre 2023; - di fornire dettagli sulle modalità dell'"attività di verifica per evitare il rischio di eventuali omissioni involontarie", richiamata nella nota del 9 dicembre u.s. (acquisita con prot. Autorità 85930 del 10 dicembre u.s.), assegnando il termine di 25 giorni dal ricevimento della nota suindicata.
 - con nota 89761 del 30 dicembre 2024, ha chiesto alle società partecipanti al procedimento di indicare lo stato dei pagamenti in favore dei propri clienti finali beneficiari del *bonus* sociale gas e, in particolare: - le somme dovute e le somme effettivamente erogate, a titolo di *bonus* sociale, con riferimento al periodo precedente al 28 febbraio 2023, fornendo altresì il dettaglio per l'anno 2022 e per il primo bimestre 2023; - le somme dovute e le somme effettivamente erogate con riferimento al periodo successivo al 28 febbraio 2023 e precisando altresì quelle dovute e quelle effettivamente erogate con riferimento all'anno 2024, assegnando il termine di 25 giorni dal ricevimento della nota suindicata.
19. Entro i termini assegnati dal Responsabile del procedimento, S.I.DI.GAS e le società partecipanti al procedimento hanno riscontrato le richieste di informazioni di cui al punto che precede trasmettendo le note acquisite con prott. Autorità 4792, 4805, 4816, 4929 del 24 gennaio 2025. Nelle note appena citate, sia S.I.DI.GAS che le società Miwa e SEV, davano atto dell'intervenuta sentenza del TAR Lombardia – Milano, sez. I, n. 3815 del 31 dicembre 2024 che ha accolto parzialmente il ricorso di S.I.DI.GAS per l'impugnazione della deliberazione dell'Autorità 360/2023/E/gas disponendo l'annullamento dell'obbligo di erogare a Miwa Energia la somma dovuta a titolo di *bonus* gas per il periodo gennaio-novembre 2022, nella misura di euro

307.145,46 (IVA compresa). La società Miwa e S.I.DI.GAS hanno inoltre trasmesso all’Autorità la corrispondenza tra le stesse intercorsa in relazione alle rispettive contestazioni sulla quantificazione e liquidazione del *bonus* gas (note Miwa acquisite con prott. 4793 del 24 gennaio 2025, 13644 del 26 febbraio 2025 e nota S.I.DI.GAS acquisita con prot. 6438 del 31 gennaio 2025).

VALUTAZIONE GIURIDICA:

20. Il decreto-legge 185/08 ha introdotto la previsione della compensazione della spesa per le famiglie in stato di disagio economico anche per le forniture di gas naturale (di seguito: *bonus* sociale gas), demandando all’Autorità, in coerenza con la sua missione di regolazione nei settori di competenza per la promozione della concorrenza e per la tutela dei consumatori finali, la definizione della disciplina per il riconoscimento di tale agevolazione. In attuazione di tali previsioni l’Autorità, con l’Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com, ha adottato il TIBEG, successivamente sostituito dalla deliberazione 63/2021/R/com con cui, a seguito del decreto-legge 124/19, relativo al riconoscimento automatico dei *bonus* sociali agli aventi diritto, sono state approvate le modalità applicative di tale nuovo regime.
21. In particolare, per quanto riguarda il *bonus* sociale gas:
 - ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere b) e c), dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, esso è riconosciuto automaticamente ai clienti domestici *diretti* che risultano in stato di disagio economico e sono titolari di un contratto di fornitura di gas naturale che risponde ai requisiti di cui al successivo articolo 6, comma 1;
 - entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese, il Sistema Informativo Integrato istituito presso l’Acquirente Unico individua le forniture aventi diritto e aggiorna il Registro Centrale Ufficiale (RCU) con le informazioni riguardanti l’attivazione del *bonus* sociale gas sui punti di riconsegna interessati, dandone notifica all’impresa distributrice, all’utente della distribuzione e alla controparte commerciale, abbinati a tali punti (articolo 9 dell’Allegato B alla predetta deliberazione);
 - l’impresa di distribuzione, l’utente della distribuzione e la controparte commerciale applicano il *bonus* ai sensi dell’articolo 10 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com; segnatamente, il *bonus* “è riconosciuto ai clienti domestici diretti tempestivamente ai sensi del CRDG, mediante l’applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di riconsegna per anno” secondo la formula ivi indicata (art. 10 comma 2).
22. Successivamente, in attuazione della legge 234/21, con deliberazione 635/2021/R/com sono stati previsti “*bonus* sociali integrativi”, in aggiunta alla compensazione ordinaria di cui al decreto-legge 185/08, da corrispondere con le medesime modalità disciplinate dalla citata deliberazione 63/2021/R/com e relativi allegati.

23. Inoltre, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04 e del capitolo 12 del CRDG, il servizio di distribuzione del gas naturale è fatturato dall'impresa di distribuzione agli utenti del servizio di distribuzione con periodicità mensile. Segnatamente, il CRDG dispone che:
- i. le fatture relative al servizio di distribuzione *“vengono redatte, per ciascun Utente e su base mensile, in relazione ai volumi di gas riconsegnati per ogni singolo Punto di Riconsegna interessato dal servizio di distribuzione, con riferimento al periodo di competenza”* (paragrafo 12.2.);
 - ii. *“Le fatture sono emesse dall'Impresa di distribuzione su base mensile e con cadenza di norma mensile”* (paragrafo 12.4.2.);
 - iii. *“Nei casi in cui l'importo fatturato abbia valore negativo, ovverosia in tutti quei casi in cui dalla fattura di distribuzione emerga un debito dell'Impresa di distribuzione nei confronti dell'Utente, è fatto obbligo all'Impresa di distribuzione di provvedere al pagamento nei termini previsti dal successivo paragrafo 12.4.5.”* (paragrafo 12.4.4., come modificato dalla deliberazione 737/2022/R/gas);
 - iv. *“Il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti è stabilito a trenta giorni dalla fine del mese di emissione della fattura”* (paragrafo 12.4.5.).
24. Secondo la regolazione, pertanto, le fatture del servizio di distribuzione sono emesse dalle imprese di distribuzione su base mensile e devono essere pagate entro il suindicato termine di trenta giorni:
- dagli utenti della distribuzione, se l'importo della fattura è positivo;
 - dall'impresa di distribuzione, qualora l'importo della fattura sia negativo.

Argomentazioni difensive della società S.I.DI.GAS in merito alle violazioni dell'obbligo di fatturazione del *bonus* gas secondo la prescritta periodicità e dell'obbligo di pagamento delle relative fatture

25. Le condotte contestate nella determinazione di avvio del presente procedimento – mancato rispetto dei termini prescritti dalla regolazione per la fatturazione delle partite economiche afferenti al *bonus* sociale gas ai propri utenti (dapprima fatturazione tardiva, poi fatturazione interrotta) e omesso pagamento delle predette fatture – sono state ammesse da S.I.DI.GAS nelle difese svolte dalla stessa nel corso del procedimento.
26. Tuttavia, sia nella fase istruttoria del procedimento, con memoria difensiva (prot. Autorità 36655 del 21 maggio 2024), sia nella fase decisoria dello stesso, con memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie (prot. Autorità 65451 del 16 settembre 2024), nel corso dell'audizione finale nonché nelle repliche del 9 dicembre 2024, la società ha svolto le seguenti argomentazioni difensive per sostenere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della normativa in materia di fatturazione e pagamento del *bonus* gas e chiedere, dunque, l'archiviazione del procedimento.
27. In primo luogo, la società ha evidenziato di avere segnalato all'Autorità, già nel novembre 2022, la propria difficoltà ad adempiere gli obblighi regolatori in materia

di fatturazione e pagamento del *bonus* gas in ragione del particolare incremento di tali componenti per la situazione emergenziale, all'uopo richiedendo l'intervento di ARERA nei confronti di CSEA che riteneva non erogabili tali componenti negative in ragione dei debiti di S.I.DI.GAS derivanti dal sistema di perequazione.

Nel descritto contesto, con riguardo alla violazione dell'obbligo di fatturazione, la società ha affermato di avere interrotto la fatturazione solo del *bonus* integrativo e non anche del *bonus* ordinario, che ha continuato ad essere fatturato con cadenza mensile, salve unicamente le nuove attivazioni o eventuali rettifiche. Nei propri scritti difensivi, S.I.DI.GAS ha, infatti, precisato di fatturare separatamente il *bonus* gas "ordinario" (introdotto dal decreto-legge 185/08) dal *bonus* "integrativo" (di cui alla deliberazione 635/2021/R/com), in quanto i *software* utilizzati non consentivano di sospendere la fatturazione delle rate di *bonus* gas ordinario per le attivazioni già in corso. Di conseguenza, a partire dal mese di maggio 2023, la società avrebbe deciso di sospendere la fatturazione delle sole nuove attivazioni di *bonus* gas ordinario; la sospensione è stata invece integrale per quanto attiene al *bonus* gas integrativo, da sempre fatturato in maniera distinta dalla società, in considerazione del funzionamento dei sistemi contabili dalla stessa adottati.

28. Con riferimento a entrambe le condotte contestate, la società ha dedotto che si è trattato di atti dovuti e di non poterne, pertanto, essere ritenuta responsabile, in considerazione delle seguenti circostanze:
- 1) la situazione di grave crisi finanziaria della società, la quale nel periodo 2009-2019 avrebbe accumulato una fortissima esposizione debitoria, in particolare verso il sistema energetico nazionale rappresentato dall'Autorità e da CSEA, costringendola alla presentazione, in data 28 febbraio 2023, di una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 44 del CCII;
 - 2) l'immotivato blocco nel rimborso delle componenti tariffarie in questione disposto da CSEA, con aggravamento della già deficitaria situazione economica della società.
29. Per tali ragioni e nelle more della definizione della propria controversia con CSEA, la società inizialmente avrebbe provveduto con risorse proprie al pagamento dei crediti degli UDD inerenti ai *bonus* gas. Successivamente, perdurando il blocco dell'erogazione di tali importi da parte di CSEA e a fronte delle compensazioni preannunciate dagli UDD attivi sulle proprie reti dei crediti per *bonus* sociale con i debiti maturati per il servizio di distribuzione gas usufruito, sarebbe stata costretta a sospendere la fatturazione prescritta. Inoltre, come precisato nella memoria del 16 settembre 2024, ferma la dedotta impossibilità di fatturare importi di competenza "ante concordato", *"la fatturazione delle componenti negative anche per i periodi successivi al 28.02.203 sarebbe equivalsa a pagamento, comportando l'automatica compensazione delle partite a credito e debito, pagamento non possibile proprio in considerazione del mancato rimborso delle componenti in questione da parte di CSEA"*.

In altri termini, ad avviso della società, l'interruzione del pagamento da parte CSEA nei confronti di S.I.DI.GAS avrebbe interrotto il funzionamento del meccanismo di erogazione del *bonus* gas che vede coinvolti diversi soggetti (da CSEA, ai

distributori, ai venditori-UDD), sicché, in mancanza delle erogazioni da parte di CSEA, non potrebbe ritenersi configurabile un illecito amministrativo imputabile alla società. Per queste ragioni, la società ritiene di avere legittimamente interrotto tanto la fatturazione del *bonus* sociale nei confronti dei propri UDD quanto il pagamento delle relative fatture emesse *ante* 28.02.2023.

30. Tali argomentazioni, ad avviso di S.I.DI.GAS, sarebbero avvalorate:
- sia dalla pronuncia del Tar Lombardia 1300/2024 che ha annullato in *parte qua* la nota dell’Autorità del 9 maggio 2023, statuendo che: *a) è illegittimo subordinare il pagamento da parte di CSEA degli importi fatturati dal distributore alla condizione che questi abbia già liquidato le relative somme ai propri UDD; b) non è “logico ed equo pretendere che l’impresa si assuma un onere economico di anticipazione non compensato da ricavi, posto che l’erogazione del credito per componenti negative della tariffa avviene qualora non sia possibile compensarle con le componenti positive e assorbirle in esse”;*
 - sia dall’ordinanza del Tar Lombardia n. 1025/2024 che ha rinviato la trattazione del merito del ricorso avverso la deliberazione 360/2023/E/gas, ritenendo necessario acquisire gli esiti della procedura concordataria per verificare se la somma e gli obblighi di fatturazione oggetto del provvedimento impugnato siano stati considerati nella relativa procedura, a quale titolo e con quali effetti.
31. Con riferimento all’obbligo di pagamento delle fatture emesse, la società ha precisato, sia nei propri scritti difensivi che in sede di audizione finale, di dover tenere distinti i crediti sorti anteriormente alla data dell’istanza di concordato preventivo in continuità aziendale (28 febbraio 2023) da quelli sorti successivamente, in ragione dell’operatività del divieto di pagamento posto dall’art. 100 del CCII. Ad avviso della società, infatti, la citata disposizione, che prevede che i crediti pregressi possono essere pagati dall’impresa che ha presentato domanda di accesso al concordato preventivo solo su esplicita autorizzazione del Tribunale e solo ove si tratti di somme relative a *“prestazioni essenziali per la prosecuzione dell’attività d’impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori”*, troverebbe applicazione con riguardo ai crediti per *bonus* gas degli UDD *ante* istanza di concordato in ragione di quanto segue: *“[n]el rapporto che lega l’impresa di distribuzione al suo utente è la prima a rendere un servizio pubblico al secondo, un servizio tra l’altro concesso dai Comuni in regime di esclusiva. L’UDD, pertanto, non avrebbe possibilità di rivolgersi ad altro distributore per ottenere lo stesso servizio, il quale ultimo è l’unico ad avere valore essenziale e non viceversa. Il credito nei confronti degli UDD, tra cui anche Miwa, non è quindi essenziale alla prosecuzione dell’attività d’impresa di S.I.DI.GAS, né il suo pagamento potrebbe comportare una migliore soddisfazione del ceto creditorio, così da legittimare l’applicazione della deroga prevista dall’art. 100 del CCII. Ne deriva che tali importi non possono essere pagati da S.I.DI.GAS se non nell’esecuzione del Piano di concordato ed a seguito dell’omologa dello stesso, ad oggi non ancora intervenuta”*.
32. La società ha quindi contestato l’accertamento di cui alla comunicazione delle risultanze istruttorie in ordine alla possibilità giuridica di procedere al pagamento delle componenti negative afferenti al *bonus* sociale gas fatturate nei confronti degli

UDD finché non si addivenga a una pronuncia del giudice del concordato, eccependo, nella propria memoria di replica del 16 settembre 2024, che non è necessaria alcuna decisione del giudice del concordato per riconoscere l'impossibilità per S.I.DI.GAS di procedere al pagamento dei crediti degli UDD sorti prima del 28.02.2023, oltre che di dare ottemperanza all'ordine di pagamento nei confronti di MIWA impartito con la deliberazione dell'Autorità 360/2023/E/gas, essendo tale divieto già operativo a far data dalla presentazione dell'istanza di concordato e vincolando lo stesso gli Amministratori di S.I.DI.GAS fino all'omologa del Piano. In altre parole, ad avviso della società *“qualsiasi ordine di pagamento per debiti anteriori al 28.02.2023, compreso quello rivolto a S.I.DI.GAS con la Delibera 360, è inesequibile, per cui la sua inottemperanza non potrà mai essere causa di una sanzione amministrativa adottata nei confronti della Società, sussistendo sul punto la scriminante prevista dall'art. 4 co. 1 della L.n. 689/1981, di cui si chiede ancora una volta applicazione ed a mente del quale “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima”*. In ogni caso, secondo la difesa di S.I.DI.GAS di cui alle repliche del 9 dicembre 2024, la correttezza della suindicata posizione sarebbe confermata dalla sentenza n. 59/2024 dell'8 ottobre 2024 del Tribunale di Avellino che ha omologato il concordato proposto dalla società e che ha rigettato le opposizioni degli UDD che avevano sostenuto, anche in quella sede, l'esistenza di un vincolo di destinazione sulle somme relative ai *bonus* gas, ammettendo i rispettivi crediti in chirografo.

33. A tal riguardo, in sede di audizione finale e nelle successive repliche del 9 dicembre 2024, a supporto dell'argomentata inesequibilità dei pagamenti afferenti al *bonus* per il periodo *ante* domanda di concordato, la società ha precisato che: *a)* la violazione del divieto di cui all'art. 100 CCII, per il tramite del pagamento del *bonus* in favore degli UDD, avrebbe determinato la revoca della procedura di concordato attivata dalla società; *b)* l'intervenuta sentenza di omologazione del concordato proposto ha ammesso i crediti degli UDD in chirografo, senza che peraltro vi sia stata impugnazione alcuna di detta sentenza da parte degli UDD e senza proposizione alcuna da parte degli stessi di giudizi di cognizione ordinaria per l'accertamento della natura dei rispettivi crediti; *c)* allo stato, essendo stato omologato il concordato, è solo il liquidatore che può procedere, secondo il piano, ai pagamenti *ante* concordato, e non già la stessa società; *d)* l'Autorità non ha il potere di dichiarare il vincolo di destinazione delle somme afferenti al *bonus* gas, così come del resto, ad avviso della società, detto vincolo non avrebbe potuto essere dichiarato dal TAR Lombardia all'esito del giudizio relativo all'impugnazione della deliberazione 360/2023/E/gas.
34. In replica alle osservazioni degli UDD partecipanti al procedimento volte a sostenere come i crediti relativi alle partite afferenti al *bonus* andrebbero tenute fuori dal piano concordatario, la società ha poi sostenuto, nelle repliche del 9 dicembre 2024, che il *bonus* gas costituisce una delle plurime componenti oggetto di fatturazione del servizio di distribuzione gas agli UDD e che, pertanto, le diverse componenti si compensano fra loro se di segno opposto e generano il valore complessivo netto, a debito o a credito, che viene maggiorato dell'IVA. Tanto, ad avviso della società, ne escluderebbe il carattere di “partite di transito”, soggette a vincolo di destinazione,

trattandosi invece di debiti di S.I.DI.GAS verso gli UDD che, in quanto sorti antecedentemente alla presentazione della domanda di concordato, devono essere trattati in applicazione della normativa concordataria. Come sottolineato da S.I.DI.GAS nel corso dell'audizione finale, la compensazione operata da CSEA per le somme afferenti al *bonus* per i periodi successivi alla domanda di concordato – contestata dalla stessa società – dimostrerebbe ulteriormente l'insussistenza del vincolo in parola invocato dagli UDD.

35. Con la nota del 24 gennaio 2025 (acquisita con prot. Autorità 4792) di riscontro alla richiesta di informazioni formulata dal Responsabile del procedimento del 30 dicembre 2024, la società ha richiamato la sentenza n. 3815 del 31 dicembre 2024 del TAR Lombardia che, in accoglimento parziale del ricorso proposto da S.I.DI.GAS, ha annullato l'obbligo di pagamento a favore di Miwa Energia S.p.A., oggetto della deliberazione 360/2023/E/gas, della somma dovuta a titolo di *bonus* gas per il periodo gennaio-novembre 2022, nella misura di euro 307.145,46 (I.V.A. compresa). A tal riguardo, la società ha evidenziato che la pronuncia chiarirebbe *“l'insussistenza di un vincolo di destinazione sulle somme relative al Bonus gas che ne legittimi la sottrazione alla procedura di concordato in essere, respingendo la tesi articolata anche in quella sede dagli UDD”* e che, pertanto, *“sussiste una causa di impossibilità oggettiva per la Società a liquidare i crediti insorti in capo a tutti gli UDD, compresa Miwa, prima del 28.02.2023, data di presentazione dell'istanza di concordato preventivo, visto che rispetto agli stessi opera il divieto di pagamento previsto dall'art. 100 CCII, norma speciale e diretta a prevalere sulla normativa regolamentare”*.
36. La società, nella fase decisoria del procedimento, ha precisato, inoltre, che:
- già nel mese di ottobre 2023, avrebbe proceduto alla fatturazione di una parte delle nuove attivazioni di *bonus* gas ordinario, in precedenza sospese, con un primo recupero della componente in questione per oltre 200 mila euro;
 - a partire dalla fatturazione di maggio 2024, inoltre, anche contando sull'auspicato sblocco dei pagamenti da parte di CSEA, non ancora avvenuto, e in considerazione dell'azzeramento della parte integrativa del *bonus* gas dal 01.01.2024, la società avrebbe deciso di avviare un piano di graduale recupero del *bonus* gas ordinario (nuove attivazioni e aggiornamenti delibere 380/2022 e 194/2023) e, a seguire, anche della componente integrativa per i periodi da marzo a dicembre 2023, illustrando a tal fine un piano di recupero.
37. A dimostrazione della reale esecuzione del piano di rientro relativo al recupero del *bonus* gas ordinario ed integrativo per il periodo successivo a febbraio 2023, la società, con nota prot. Autorità 65451 del 16 settembre 2024, ha prodotto le fatture relative ai tre UDD partecipanti al procedimento (Miwa Energia S.p.A., SEV S.p.A. e Sienergia S.r.l.) e l'estratto delle dichiarazioni mensili inviate a CSEA, da cui si evidenziano gli importi a debito, con segno positivo, e a credito, con segno negativo, di competenza di S.I.DI.GAS. In sede di audizione finale, la società ha ribadito di avere avviato, nel 2024, un recupero del *bonus* gas non erogato in precedenza e ciò nonostante il blocco dei pagamenti da parte di CSEA e che, pertanto, alla predetta data: il pagamento del *bonus* gas maturato nel corso dell'anno 2024 sarebbe avvenuto

con regolarità; il recupero del pagamento del *bonus* gas ordinario maturato nell'anno 2023 (ad eccezione dei mesi gennaio e febbraio che ricadono nel concordato) sarebbe stato integrale; il recupero del pagamento del *bonus* gas integrativo sarebbe avvenuto sino al mese di settembre 2023, con previsione di completamento del trimestre ottobre/dicembre 2023 nelle successive fatturazioni. A comprova del completamento del previsto piano graduale di recupero dei pagamenti relativi alle pregresse partite del *bonus*, con le repliche del 9 dicembre 2024, la società ha prodotto nuova documentazione, ulteriore rispetto a quanto già trasmesso con memoria del 16 settembre 2024, e ha precisato che *“non occorre produrre dimostrazione dell'avvenuto pagamento del Bonus gas incluso nelle fatture di vettoriamento con saldo positivo, in quanto il pagamento del Bonus, componente tariffaria negativa, è nella fattura che, al proprio interno, compensa le componenti negative con le maggiori componenti positive, con richiesta di pagamento di un importo inferiore”*. Ad avviso della società, in ragione del completamento del piano graduale di recupero delle pregresse partite afferenti al *bonus* gas, *“ad oggi non esistono debiti nei confronti degli UDD relativi a componenti negative di fatturazione maturate successivamente alla presentazione dell'istanza di concordato (28.02.2023)”*, con precisazione che la prova fornita è relativa agli UDD partecipanti al presente procedimento che, in quanto *“rappresentativi di oltre il 60% del fatturato di S.I.DI.GAS, costituiscono un adeguato campione”*.

38. Come precisato da S.I.DI.GAS sia nella memoria del 16 settembre 2024 che nelle repliche del 9 dicembre 2024, non sarebbe stato possibile ricomprendere nel predetto piano le fatturazioni sospese degli aggiornamenti di *bonus* gas ordinario CCG relativi al 2022 ed al primo bimestre 2023, nonché quelle relative al *bonus* gas integrativo CCI 2022 e primo bimestre 2023, trattandosi di debiti sorti anteriormente alla presentazione dell'istanza di concordato da parte di S.I.DI.GAS (28.02.2023) e la cui relativa fatturazione implicherebbe il contestuale pagamento agli UDD tramite compensazione, violando il citato divieto posto dall'art. 100 CCII. La società ha inoltre osservato che la fatturazione di tali competenze, oggetto anch'esse del Piano di concordato presentato da S.I.DI.GAS, implica il pagamento delle stesse secondo i termini e le percentuali previste dal Piano stesso per i creditori chirografari UDD: da qui l'impossibilità di procedere alla relativa fatturazione, che porterebbe all'automatica compensazione con credito corrente.
39. Inoltre, la società ha inteso sottolineare, nella propria difesa, di essersi fatta integralmente carico, sotto il profilo economico e finanziario, dell'attuazione delle misure introdotte dal legislatore in favore delle famiglie disagiate con la normativa emergenziale in materia di *bonus* gas, stante il blocco nel rimborso delle componenti in questione da parte di CSEA, *“mantenuto anche a seguito della nota ARERA del 9.05.2023, della citata sentenza del TAR Milano n. 1300/2024 e perdurante tuttora”* (repliche 9 dicembre 2024) e *“nonostante l'azzeramento dei debiti della società relativi alle partite di perequazione, finora oggetto di illegittima compensazione da parte della Cassa”* (memoria del 16 settembre 2024). A tal riguardo, S.I.DI.GAS ha osservato che *“neanche un operatore “in bonis” sarebbe stato in grado di reggere il peso di tali anticipazioni, procedendo con regolarità alla fatturazione e al*

pagamento del Bonus Gas in assenza di una contestuale rimessa da parte di CSEA” (repliche 9 dicembre 2024).

40. Con particolare riguardo all’esborso sostenuto dalla società, nella propria difesa, S.I.DI.GAS, dopo avere dettagliato le partite afferenti alle componenti negative che avrebbe fatturato e che non sarebbero state rimborsate da CSEA, e dopo avere precisato di avere considerato *“come forma di “copertura” anche gli acconti e i conguagli di perequazione non versati”* alla Cassa, ha precisato che *“l’esborso netto di S.I.DI.GAS non rimborsato da CSEA, né autofinanziato ritardando i versamenti alla stessa dovuti (che generano tuttavia ulteriori oneri per interessi), ammonta ad ... € 6.851.488,48”*.
41. Inoltre, S.I.DI.GAS ha contestato l’assunto degli UDD partecipanti al procedimento secondo il quale la compensazione operata da CSEA nell’ambito della procedura concordataria varrebbe quale rimborso, osservando che:
 - a) detta compensazione, in ogni caso *“operata da CSEA solo il 17 novembre 2023, quindi a distanza di oltre un anno dall’entrata in vigore della normativa emergenziale”*, è stata contestata dalla società nell’ambito di un contenzioso attualmente pendente;
 - b) ove si accedesse all’ipotesi dell’avvenuto incasso di S.I.DI.GAS tramite *“moneta concordataria”*, allora anche i crediti degli UDD andrebbero pagati in applicazione della normativa concordataria.
42. Ad avviso della società, la documentazione tutta dalla stessa prodotta nella fase decisoria del procedimento dimostrerebbe che la fatturazione del *bonus gas* non è mai stata totalmente interrotta da S.I.DI.GAS e che, nonostante il blocco mantenuto dalla Cassa, negli ultimi mesi la società avrebbe profuso un enorme sforzo organizzativo e finanziario per recuperare un regime di operatività ordinaria nella gestione dei *bonus gas*, al *“netto”* degli importi non fatturabili, perché ricadenti nel divieto posto dall’art. 100 del CCII.
43. Infine, S.I.DI.GAS ha osservato come non possa considerarsi dovuta una regolare anticipazione da parte della società (in assenza del rimborso da parte di CSEA ed in presenza della descritta situazione creditoria nei confronti della stessa Cassa), a fronte dell’analogha dichiarazione degli UDD intervenuti nel presente procedimento di avere sospeso l’erogazione del *bonus* nei confronti dei utenti finali in assenza del relativo riconoscimento da parte di S.I.DI.GAS; la società ha infatti osservato, a tal riguardo, che la regolazione prevede l’obbligo di riconoscimento del *bonus gas* da parte degli UDD agli utenti finali non a fronte dell’avvenuto incasso da parte di questi ultimi della specifica componente tariffaria dal distributore, bensì solamente a fronte dell’avvenuta fatturazione da parte del distributore stesso e che, a partire dal 2024, anche quest’ultima condizione è stata eliminata. Ad avviso della società, anche tali rilievi offrirebbero conferma che le componenti afferenti al *bonus gas* non costituiscono *“partite di transito”*.
44. Da ultimo, con la nota del 24 gennaio 2025 di riscontro alla richiesta di informazioni del Responsabile del procedimento, S.I.DI.GAS ha precisato che, per il periodo 28 febbraio 2023-30 settembre 2024, tutte le partite afferenti al *bonus gas* sarebbero state fatturate con le emissioni dei mesi di novembre e dicembre 2024 e un residuo con la

fatturazione di gennaio 2025, con contestuale pagamento a mezzo di compensazione dei crediti delle società partecipanti al procedimento con il maggior debito delle stesse nei confronti di S.I.DI.GAS risultante dalle fatturazioni di periodo.

Più in dettaglio, con riferimento a tutte e tre le società partecipanti al procedimento, S.I.DI.GAS ha inoltre dichiarato e provato (allegando per ciascun UDD la contabile di accredito) di avere erogato per compensazione gli importi a credito delle stesse per le partite afferenti al *bonus* gas oggetto delle fatturazioni emesse nel mese di novembre 2024 (per il periodo di riferimento aprile-settembre 2023) all'interno delle fatture del corrispettivo di vettoriamento (recanti importi a credito di S.I.DI.GAS), con un conseguente “*saldo a debito degli UDD al netto del Bonus nella stessa incluso*” ovvero con fatture di segno opposto, nel caso della fatturazione del recupero del *bonus* integrativo “*fatturato con fatture a sé stanti di segno negativo*”. Per le emissioni di dicembre 2024, S.I.DI.GAS ha dichiarato che per le fatture di recupero del *bonus* gas integrativo del periodo ottobre-dicembre 2023 emesse in data 6 dicembre 2024 e aventi scadenza 30 gennaio 2025, il movimento finanziario dell'incasso al netto dell'importo a credito di S.I.DI.GAS per il corrispettivo del vettoriamento di competenza, non si è ancora verificato, ma la società ha dimostrato di avere, con note del 22 gennaio 2025, già richiesto di provvedere al pagamento detraendo le fatture emesse con segno negativo il 6 dicembre 2024. In particolare, quanto a Miwa Energia e a SEV, la società ha dichiarato che risulta ancora da fatturare il *bonus* gas, per la prima società, per un controvalore di circa 900 euro, e per la seconda società, per un controvalore di circa 6.900 euro, importi che verranno recuperati con la prossima fatturazione; in ogni caso, S.I.DI.GAS ha precisato che, laddove le società Miwa e SEV rilevassero ulteriori differenze non fatturate, la società “*sarà in grado di effettuare controlli mirati solo a fronte di segnalazioni più specifiche (pdr/periodo)*”. Infine, quanto alle modalità dell'attività di verifica per evitare il rischio di eventuali omissioni involontarie, la società ha precisato che la stessa è costituita dal controllo complessivo dell'avvenuta fatturazione, tramite il software gestionale, di tutto il *bonus* sociale ordinario ed integrativo caricato e che lo stesso avrebbe già consentito di rilevare alcune centinaia di PDR per i quali era sfuggita la fatturazione del *bonus* sociale, o parte della stessa, per un ammontare totale riferito alle tre società partecipanti al procedimento di circa 7.400 euro per *bonus* ordinario e 1.600 euro per *bonus* integrativo (comprensivi di quelli sopra riportati per Miwa e SEV), che S.I.DI.GAS recupererà con la prima fatturazione utile.

45. Formulata la richiesta di archiviazione del presente procedimento, in via subordinata, la società ha chiesto l'applicazione di una sanzione pari al minimo edittale, svolgendo argomentazioni difensive in ordine ai criteri di cui all'art. 11 legge 689/81 sulla base dei quali è determinata la quantificazione della sanzione da irrogare.
46. Infine, riguardo alla sospensione dell'attività d'impresa o delle concessioni, come richiesta dagli UDD partecipanti al procedimento, S.I.DI.GAS ha replicato che non possono ritenersi sussistenti i presupposti oggettivi per l'applicazione della stessa ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Sanzioni e Impegni, riferendosi tale misura all'ipotesi di reiterazione dell'illecito e avendo, invece, il presente procedimento ad

oggetto la prima contestazione nei confronti della società dell'illecito di mancata fatturazione e mancato pagamento del *bonus gas*.

Deduzioni degli UDD intervenuti nel procedimento

47. Sienergia e SEV, UDD allacciati alle reti di S.I.DI.GAS, sono intervenuti nel presente procedimento (prot. Autorità 23840 del 29 marzo 2023 e prot. Autorità 24786 del 3 aprile 2024) e hanno dedotto di trovarsi in una situazione analoga a quella di Miwa.
48. Entrambe hanno lamentato da parte di S.I.DI.GAS l'omessa fatturazione e pagamento dei crediti afferenti al *bonus* sociale gas, sia prima della presentazione della domanda di concordato preventivo che successivamente. Hanno altresì dedotto di avere perciò maturato un rilevante credito nei confronti di S.I.DI.GAS e che tale condotta ha cagionato grave nocumento ai loro clienti aventi diritto al beneficio del *bonus* sociale.
49. Nella fase decisoria del procedimento (con memorie di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie, acquisite con prott. Autorità 65321 e 65468 del 16/09/2024 e prot. Autorità 65668 del 17/09/2024, nell'ambito dell'audizione finale innanzi al Collegio e, infine, con repliche trasmesse successivamente all'audizione finale, acquisite con prott. 84445, 84448, 84528 del 04/12/2024), tutte le società partecipanti al procedimento hanno svolto deduzioni a supporto della propria pretesa al pagamento del *bonus gas*, chiedendo all'Autorità, oltre alla irrogazione nei confronti di S.I.DI.GAS di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima, di disporre la sospensione dell'attività di impresa di S.I.DI.GAS fino a sei mesi ovvero di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione, come previsto dall'art. 34 del Regolamento Sanzioni e Impegni (Miwa e Sienergia) nonché di adottare un intervento regolatorio straordinario che preveda, nell'ipotesi di crisi finanziaria e di accertata impossibilità del distributore di pagare agli UDD, che le somme destinate alle misure sociali siano erogate direttamente agli UDD da CSEA (Sev e Sienergia) ovvero mediante interventi tariffari di socializzazione (SEV).
50. In particolare, nelle difese svolte, come sopra richiamate, le società partecipanti al procedimento hanno evidenziato, in primo luogo, la natura *non concorsuale* delle somme destinate all'erogazione del *bonus* sociale gas in favore dei clienti finali. A tal riguardo, gli UDD intervenuti hanno precisato che la disciplina sulla crisi di impresa non può prevalere su quella relativa alle misure introdotte in via emergenziale per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore del gas naturale, sottolineando che i benefici economici previsti per i clienti finali mediante l'erogazione del *bonus gas* sono sottoposti a un vincolo di destinazione legale.
51. La natura non concorsuale di tali somme troverebbe fondamento, secondo gli UDD intervenuti, nelle seguenti circostanze: a) detti importi non sono oggetto di un rapporto di diritto privato tra distributore e venditore, *"i quali altro non sono che meri*

*intermediari nella gestione del processo di traslazione di tali somme dal debitore (i.e. lo Stato centrale) al creditore (i.e. il cliente finale)”, pertanto, non si configura alcun rapporto negoziale assoggettabile alla procedura concorsuale; b) l’interesse pubblico di tutela sociale perseguito dalla previsione di erogazione del *bonus gas* verrebbe frustrato dall’assoggettamento di tali somme alla procedura concordataria: se sottoposti a falcidia concordataria, detti benefici economici sarebbero sottratti ai legittimi titolari e illegittimamente utilizzati dal distributore per ridurre la propria esposizione debitoria verso l’ordinario ceto creditizio.*

52. Le società partecipanti hanno richiamato, a tal riguardo, la deliberazione 360/2023/E/gas nella quale l’Autorità ha affermato che le somme in questione, essendo destinate ai clienti finali in virtù di provvedimenti legislativi finalizzati a tutelare un interesse pubblico inderogabile, non possono che ritenersi sottratte *ex lege* ad eventuali procedure concorsuali, atteso che l’eventuale assoggettamento alla falcidia concorsuale comporterebbe che di dette somme ne beneficerebbero i creditori del distributore e il distributore stesso (in quanto utilizzate per ridurre propri debiti verso detti creditori) e non i soggetti alla cui tutela dette somme sono state destinate.
53. Ad avviso delle società partecipanti, la natura non concorsuale delle somme relative al *bonus gas* non sarebbe contraddetta:
- né dal provvedimento endoprocedimentale con il quale il Giudice delegato ha ammesso al voto gli UDD come creditori chirografari, in quanto lo stesso “*ha effetti ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze e non comporta alcun accertamento giurisdizionale del credito, il quale può essere avviato in separata sede*”;
 - né dall’ordinanza cautelare n. 1025/2024 del TAR Lombardia resa nell’ambito del giudizio di impugnazione della decisione sul reclamo Miwa (deliberazione 360/2023/E/gas) con la quale il Giudice amministrativo ha disposto l’acquisizione degli esiti della procedura concordataria per verificare se le somme e gli obblighi di fatturazione oggetto del provvedimento impugnato sono stati considerati nella relativa procedura, a quale titolo e con quali effetti; detta ordinanza, infatti, non implica che la sede concordataria sia quella nella quale sono decise le sorti dei crediti degli UDD “*ma solo che il giudice voglia certificare se detti crediti verranno o meno liquidati, lasciando comunque spazio a soluzioni alternative o a valutazioni circa la correttezza o meno di questa situazione che vede comunque gli UDD privati indebitamente di proprie somme*”;
 - né dalla sentenza n. 1300/2024 del TAR Lombardia che ha definito il giudizio relativo ai rapporti creditori tra CSEA e S.I.DI.GAS, la quale ha rimesso alla sede concordataria, non già la qualificazione giuridica dei crediti da *bonus sociale*, bensì la definizione del rapporto creditorio/debitorio tra CSEA e S.I.DI.GAS, nell’ottica del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario. Il rapporto bilaterale CSEA-distributore non potrebbe produrre effetti sui rapporti distributore-venditori vista l’autonomia e l’indipendenza dei plurimi rapporti bilaterali della filiera del gas, sicché S.I.DI.GAS deve ritenersi tenuta

- all'osservanza degli obblighi di fatturazione e liquidazione dei *bonus* agli UDD, come previsti dalla regolazione;
- né dall'omologazione della proposta di concordato, non avendo la stessa alcuna efficacia di giudicato rispetto alla natura del credito, che potrà essere oggetto di separato accertamento giurisdizionale.
54. Nel corso dell'audizione finale, le società partecipanti hanno sottolineato come l'intervenuta sentenza di omologa del concordato, qualificando come chirografari i crediti maturati dagli UDD, determini un recupero delle somme spettanti da S.I.DI.GAS solo nella misura della falcidia concordataria prevista dal piano di concordato. Come affermato dalle società partecipanti anche nelle repliche successive all'audizione finale, l'Autorità avrebbe il potere di pronunciarsi in ordine alla natura non concorsuale dei crediti degli UDD affinché il meccanismo previsto dalla legge per il beneficio economico in questione sia effettivamente garantito a tutela dei clienti finali.
55. In sede di audizione finale e nelle successive repliche, le società intervenute hanno inoltre messo in evidenza la particolare gravità della condotta posta in essere da S.I.DI.GAS in quanto la stessa avrebbe determinato grave danno non solo agli UDD, ma altresì ai clienti finali destinatari del beneficio economico del *bonus* gas, nei cui confronti le medesime società di vendita, a fronte del mancato pagamento del *bonus* gas da parte di S.I.DI.GAS, avrebbero inizialmente provveduto ad erogare il *bonus* gas con risorse proprie per poi sospendere tale erogazione.
56. Nelle memorie trasmesse, gli UDD hanno lamentato inoltre che, contrariamente a quanto dedotto da S.I.DI.GAS in merito agli sforzi dalla stessa sostenuti per regolarizzare nei confronti degli UDD le erogazioni del *bonus* gas ordinario e del *bonus* gas integrativo, la società distributrice procederebbe alla fatturazione "*in modo da risultare sempre a credito*" nei confronti dei venditori, costringendoli, con cadenza mensile, a notevoli esborsi economici, "*con la minaccia espressa di procedere all'incameramento della cauzione e alla risoluzione del contratto di distribuzione*" (così memoria di replica Miwa). Le società Miwa e SEV hanno rilevato, inoltre, che le somme liquidate da S.I.DI.GAS a titolo di *bonus* gas ordinario e quelle fatturate a titolo di *bonus* gas integrativo sono inferiori a quelle risultanti dal SII. Più precisamente, nelle repliche trasmesse a seguito dell'audizione, le società partecipanti hanno puntualizzato che la fatturazione e la conseguente erogazione da parte di S.I.DI.GAS risultano omesse in relazione a molti degli aventi diritto al beneficio del *bonus*, o ancora, anche a fronte della conferma del diritto all'erogazione, non si riscontri l'accredito delle somme da parte del distributore nelle fatture di vettoriamento emesse nei confronti degli UDD.
57. Infine, nelle note del 24 gennaio 2025 di riscontro alle richieste di informazioni del Responsabile del procedimento, tutte le società partecipanti al procedimento hanno sottolineato la palese violazione da parte di S.I.DI.GAS dell'obbligo di fatturazione delle partite afferenti al *bonus* gas entro le tempistiche previste dalla regolazione, che risulterebbe ancor più evidente, ad avviso di Miwa e SEV, tenendo conto della intervenuta sentenza del TAR Lombardia, Milano del 31 dicembre 2024 n. 3815 che

ha statuito l'obbligo di S.I.DI.GAS di fatturare con cadenza mensile tutti i *bonus gas*, indipendentemente dal versamento delle somme da parte di CSEA.

Tutte le società partecipanti hanno ribadito che gli importi risultanti dai flussi del SII sono di molto superiori agli importi fatturati e liquidati da S.I.DI.GAS, sia per il periodo anteriore all'apertura del concordato preventivo della società (anno 2022 e primo bimestre 2023) che per il periodo successivo alla stessa (dal secondo bimestre 2023 in poi), e, in merito allo stato di pagamento delle somme spettanti ai clienti finali da parte degli UDD, hanno dichiarato di avere versato ai clienti finali somme di gran lunga maggiori rispetto a quelle fatturate e liquidate alle stesse da S.I.DI.GAS, che – ove anteriori all'apertura del concordato – non potranno essere rimborsate in quanto qualificate come crediti chirografari nell'ambito della procedura di concordato, con grave pregiudizio per le società, ma altresì per i consumatori che in parte non hanno potuto ricevere il *bonus* spettante.

Miwa ha, inoltre, lamentato di essere tutt'oggi creditrice di S.I.DI.GAS di importi da quest'ultima non fatturati e non liquidati per il periodo successivo al 28 febbraio 2023, richiamando la corrispondenza intercorsa con il distributore a sostegno della propria pretesa, prodotta unitamente alla propria nota del 24 gennaio 2025 e, da ultimo, trasmettendo anche l'ulteriore nota di contestazione trasmessa a S.I.DI.GAS in data 25 febbraio 2025 (prot. 13644 del 26 febbraio 2025).

Valutazione delle argomentazioni difensive

58. Le argomentazioni difensive della società, in considerazione degli approfondimenti svolti nella fase decisoria del presente procedimento, possono trovare accoglimento *limitatamente* alla violazione dell'obbligo di pagamento delle partite afferenti al *bonus gas* maturate *anteriormente* all'apertura della procedura di concordato; per il resto, le condotte contestate all'esercente violano la regolazione e vanno sanzionate, non sussistendo idonee cause di giustificazione.
59. Nel ribadire che le condotte contestate a S.I.DI.GAS sono state ammesse dalla stessa società, riguardo alle ragioni dedotte dal distributore a supporto della invocata non sanzionabilità delle stesse in quanto “atti dovuti”, risulta fondata, infatti, unicamente l'eccezione ineseguibilità dell'obbligo di pagamento dei crediti degli UDD per le partite afferenti al *bonus gas* maturate in data precedente alla domanda di concordato (28.02.2023), ai sensi dell'art. 100 CCII.
60. Il Giudice amministrativo che ha avuto cognizione sull'impugnazione proposta da S.I.DI.GAS avverso la deliberazione 360/2023/E/gas (“decisione sul reclamo Miwa”): a) ha, infatti, statuito che “*il legislatore non ha creato un sistema di attribuzione diretta della sovvenzione al cliente finale, ma ha creato un sistema compensativo dei mancati introiti delle imprese di distribuzione e di vendita di cui il cliente finale è il beneficiario indiretto mediante una riduzione della spesa (c.d. sconto in bolletta). Tale sistema, ad opinione del Collegio, è compatibile esclusivamente con il riconoscimento che le somme introitate dal distributore rientrano nel suo patrimonio, con la conseguenza che le imprese di vendita sono creditrici dell'impresa di distribuzione e partecipano alla distribuzione delle somme*”.

a loro spettanti secondo le regole proprie delle procedure concorsuali”; b) ha concluso che *“l’applicazione del paragrafo 12.4.5 del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (CRDG), secondo il quale il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti è stabilito a 30 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura, recede rispetto all’applicazione delle norme del Codice della Crisi d’impresa, che hanno valore primario nell’ordine delle fonti”.*

61. Impregiudicata la facoltà di proporre appello avverso la sopra citata decisione, nell’ambito del presente procedimento, deve prendersi atto che l’interpretazione dell’Autorità delle norme sul *bonus* sociale gas - ribadita con la deliberazione 360/2023/E/gas, secondo la quale le somme destinate ai clienti finali aventi diritto al *bonus* gas fossero estranee alle disposizioni concordatarie, dovendo “giungere a destinazione”, per il tramite dei venditori, e non rimanere invece “incagliate” nel patrimonio del distributore - non ha superato il vaglio giurisdizionale.
62. Fermo, dunque, quanto sopra rilevato per il pagamento delle partite afferenti al *bonus* gas maturate anteriormente alla domanda di concordato (28.02.2023), con riguardo all’obbligo di pagamento del *bonus* gas maturato *post* concordato e all’obbligo di fatturazione del *bonus* sociale gas ai propri utenti nel rispetto del termine prescritto dalla regolazione (sia *ante* che *post* concordato) le argomentazioni di S.I.DI.GAS non possono trovare accoglimento e, dunque, risulta accertata la responsabilità della società per le violazioni ascritte.
63. In particolare, con riguardo alla mancata fatturazione del *bonus* sociale gas ai propri utenti nel rispetto del termine prescritto dalla regolazione – violazione dell’articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04, del paragrafo 12.4.2 CRDG, dell’art. 10 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, nonché della deliberazione 360/2023/E/gas punto 2, lett. (ii) – deve anzitutto dirsi che la violazione del relativo obbligo da parte di S.I.DI.GAS risulta ammessa dalla società sia con riguardo al periodo *ante* domanda di concordato che al periodo alla stessa successivo.
64. A tal riguardo, la sopra citata sentenza n. 3815/2024 del TAR Milano ha affermato che tale obbligo *“non è in alcun modo connesso e collegato all’avvenuto incasso di somme da parte di CSEA, ma è finalizzato alla corretta gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas. Ne consegue che è illegittimo il rifiuto di fatturare i debiti della ricorrente nei confronti di Miwa connessi all’erogazione del bonus gas, in quanto atto illegittimo idoneo a cagionare danno ai creditori ... Sussiste quindi l’obbligo di S.I.DI.GAS di fatturare il debito che vanta nei confronti di Miwa, senza limiti di tempo, in applicazione del par. 12.4.2 del CRDG, che non è in contrasto con il Codice della Crisi d’impresa e le altre norme che regolano la procedura di concordato preventivo”.*
65. Dapprima, ritardando e, poi, interrompendo la fatturazione del *bonus* gas, infatti, S.I.DI.GAS ha inciso negativamente sul complessivo funzionamento del meccanismo di erogazione del *bonus* sociale in favore dei clienti finali previsto dalla regolazione dell’Autorità in attuazione del sistema previsto dal legislatore a tutela di interessi di primaria importanza, laddove l’adempimento dell’obbligo di fatturazione secondo le tempistiche imposte dalla regolazione – cui pure avrebbe fatto seguito la compensazione dei crediti delle imprese di vendita con i debiti da queste maturati per

il servizio di vettoriamento reso da S.I.DI.GAS – avrebbe consentito al meccanismo di continuare il suo corretto funzionamento.

66. Non risulta idonea a giustificare la condotta in esame, peraltro, l'ecceppata impossibilità per la società di provvedere alla fatturazione delle partite afferenti al *bonus* maturate prima della domanda di concordato in quanto la stessa, implicando la compensazione del *bonus*, di cui gli UDD sono creditori, con la tariffa di distribuzione, dovuta dagli UDD alla società, avrebbe determinato la violazione dell'art. 100 CCII alla stregua del diretto pagamento di crediti anteriori all'apertura del concordato.

È evidente, infatti, che ove la fatturazione nel periodo antecedente alla data del 28 febbraio 2023 fosse stata regolarmente emessa da S.I.DI.GAS con cadenza mensile, il dubbio interpretativo circa l'operatività del divieto di pagamento di cui all'art. 100 CCII anche alla compensazione tra crediti e debiti "in fattura" avrebbe potuto porsi, al più, per la fatturazione da emettere nel solo mese di marzo 2023 per competenze maturate nel mese di febbraio 2023, con impatto sui crediti degli UDD per una sola mensilità.

67. Non vale, inoltre, a elidere la responsabilità della società per la violazione dell'obbligo in esame l'affermazione di cui alla sentenza del TAR Milano n. 1300/2024 secondo la quale *"non sarebbe logico ed equo pretendere che l'impresa si assuma un onere economico di anticipazione non compensato da ricavi, posto che l'erogazione del credito per componenti negative della tariffa avviene qualora non sia possibile compensarle con le componenti positive e assorbirle in esse"*. La pronuncia citata, infatti, è inconferente sul punto, in quanto, innanzi tutto, attiene ai rapporti creditori/debitori tra CSEA e S.I.DI.GAS e non già a quelli tra il distributore e le imprese di vendita; inoltre, l'affermazione si riferisce al ritenuto contrasto della parte della nota del Presidente 9 maggio 2023 che *"subordina il rimborso delle componenti negative all'anticipazione delle stesse agli utenti della distribuzione e non alla sola fatturazione"* con la RTDG, in particolare con l'articolo 73, in quanto *"[l]a norma, coordinata con il complesso delle disposizioni della delibera, prevede la liquidazione delle componenti negative, da parte della Cassa e a favore dell'impresa di distribuzione, in tempistiche decorrenti dal mese in cui è avvenuta la fatturazione senza che sia necessario da parte della distributrice anticipare agli UDD dette componenti"*.

68. Con riguardo al mancato pagamento delle partite del *bonus* gas maturate dopo la domanda di concordato (ossia alla violazione dei paragrafi 12.4.4 e 12.4.5 del CRDG), si osserva, in primo luogo, come l'obbligo violato afferisca tipicamente all'attività d'impresa svolta dal distributore, la cui prosecuzione è nella specie avvenuta da parte di S.I.DI.GAS anche a seguito dell'apertura della procedura concorsuale, trattandosi di concordato in continuità. Ne consegue, che trattasi di un obbligo che avrebbe dovuto essere adempiuto da S.I.DI.GAS nello svolgimento della propria attività ordinaria di distribuzione del gas.

69. Premesso tutto quanto sopra con riferimento all'accertamento delle condotte illecite, non meritano accoglimento nemmeno le argomentazioni volte ad escludere la responsabilità o la punibilità dell'esercente. Non risultano, infatti, idonee a

giustificare la violazione degli obblighi regolatori in materia di *bonus* gas sociale né la grave crisi finanziaria che ha colpito la società e che l'avrebbe costretta alla presentazione, in data 28 febbraio 2023, di una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 44 del CCII, né il blocco del rimborso delle componenti negative in questione disposto da CSEA.

70. Sotto il primo profilo, infatti, si rileva che la fortissima esposizione debitoria maturata da S.I.DI.GAS verso il sistema energetico nazionale nel periodo 2009-2019 non può che ritenersi imputabile alla stessa società, non essendo addotto né provato dalla società alcun elemento fattuale idoneo a dimostrare che la crisi di liquidità sia stata determinata da fatti estranei alla stessa che sfuggono al suo dominio; al contrario, a più riprese S.I.DI.GAS, nei propri scritti difensivi, ha dichiarato che la situazione di totale inosservanza della regolazione sarebbe stata determinata dalle scelte imprenditoriali degli organi sociali in carica sino al 2019 e che, come tale, non può che rientrare nell'ordinario rischio d'impresa.
71. Sotto il secondo profilo, deve osservarsi che, nel caso di specie, a fronte delle gravi irregolarità da parte della società nel pagamento degli oneri derivanti dalla perequazione, CSEA ha disposto il blocco dei pagamenti nei confronti di S.I.DI.GAS ricorrendone i presupposti previsti dall'art. 13, comma 7, lett. a) del proprio "Regolamento di amministrazione e contabilità", il quale espressamente prevede che: *"Il mandato di pagamento per le erogazioni relative all'attività istituzionale è predisposto qualora siano rispettate le seguenti condizioni: a. regolarità nelle dichiarazioni e nei versamenti dovuti alla CSEA"*. Detto blocco si è concretizzato: a) nel periodo antecedente la domanda di concordato preventivo della società (28 febbraio 2023), nella sospensione dei pagamenti, ai sensi del citato art. 13 del Regolamento CSEA, dovuti dalla Cassa nei confronti di S.I.DI.GAS; b) nel periodo successivo alla citata domanda e fino ad aprile 2024, nella sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CSEA, (con pretesa, nell'ambito della procedura concorsuale, della *compensazione* delle partite di competenza del periodo precedente al 28 febbraio 2023) e, da ultimo, c) a decorrere da aprile 2024, nella *compensazione* dei crediti della società afferenti al *bonus* gas di competenza del periodo successivo al 28 febbraio 2023 con i debiti dalla stessa maturati nei confronti di CSEA, ai sensi del "Regolamento Recupero Crediti" della Cassa, con contestuale *estinzione dei debiti* di S.I.DI.GAS .
72. In disparte la questione della legittimità o meno della compensazione operata da CSEA, oggetto del giudizio pendente innanzi al Tribunale civile di Avellino, ai fini del presente procedimento hanno carattere dirimente le seguenti osservazioni: a) il blocco dei pagamenti, nella forma della "sospensione dei pagamenti", è testualmente previsto dall'articolo 13, comma 7, lett. a) del "Regolamento di amministrazione e contabilità" CSEA, mai impugnato dall'esercente, nemmeno come atto presupposto; b) in ogni caso, il blocco dei pagamenti e, in generale, la mancata provvista da parte di CSEA non può valere come causa di giustificazione, non potendosi ricondurre ad alcuna delle scriminanti indicate all'articolo 4 della legge 689/81.
73. Sembra necessario precisare, a tale ultimo proposito, che la disposizione appena citata prevede che: *"Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso*

il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa” e che la giurisprudenza è unanime nell'affermare che “Ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità in tema di sanzioni amministrative, previste dall'art. 4 della L. 24 novembre 1981 n. 689, in mancanza di ulteriori precisazioni, occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale” (cfr., tra le altre Tribunale di Milano, sentenza 22/09/2021, n. 7587).

74. Segnatamente, nel caso di specie, alcuna delle cause di giustificazione ivi prevista (esercizio di facoltà legittima, adempimento di un dovere, legittima difesa, stato di necessità) risulta ricorrere per escludere la responsabilità di S.I.DI.GAS per la mancata fatturazione del *bonus* gas entro le tempistiche previste dalla regolazione (sia *ante* che *post* concordato) e il mancato pagamento delle partite afferenti al *bonus* gas maturate successivamente alla domanda di concordato. Né ricorrono, peraltro, i presupposti per invocare la causa di non punibilità della “forza maggiore”, in quanto la crisi di liquidità della società (che, determinando la grave esposizione debitoria di S.I.DI.GAS nei confronti di CSEA, ha avuto come conseguenza il blocco dei pagamenti disposto dalla Cassa), come già argomentato *supra*, risulta imputabile a S.I.DI.GAS e non consta che essa abbia posto in essere tutte le azioni possibili per poterla evitare. Il descritto quadro dei rapporti creditori/debitori tra CSEA e S.I.DI.GAS indica che la società si è trovata in una situazione, dapprima, sì di mancato incasso del *bonus* sociale gas, ma anche di mancato (perdurante) versamento degli oneri di perequazione e, poi, di avvenuta estinzione dei propri debiti, per mezzo della compensazione disposta da CSEA tra le poste creditorie della società afferenti al *bonus* gas e le poste debitorie di S.I.DI.GAS dovute per la perequazione. Dunque, il mancato incasso da parte di S.I.DI.GAS delle somme da fatturare ai venditori a titolo di *bonus* non può qualificarsi *ex se* quale causa di “forza maggiore” che avrebbe determinato l'impossibilità di “*disporre, e senza sua responsabilità, della provvista finanziaria garantita dal complesso meccanismo sopra ricostruito per procedere alla fatturazione e al successivo pagamento dei Bonus gas con cadenza mensile*”, atteso che trattasi di un evento del tutto prevedibile (*rectius*, previsto dal Regolamento CSEA) e imputabile allo stesso debitore. D'altra parte, sia pure tardivamente, la Società è stata in grado di recuperare la pregressa fatturazione/pagamento con ciò mostrando l' eseguibilità dell'adempimento pure a fronte della mancata provvista da parte di CSEA.
75. In merito alla posizione creditoria degli UDD e per quanto rileva nel presente procedimento sanzionatorio, si osserva quanto segue.
76. Per quanto concerne i crediti maturati dagli UDD successivamente alla domanda di concordato preventivo, risulta confermato, dalla documentazione versata da S.I.DI.GAS nella fase decisoria del procedimento, che la società, a decorrere da maggio 2024 (a seguito cioè della compensazione oggetto della nota CSEA del 19 aprile 2024, pure contestata dalla Società), ha dato attuazione al descritto piano graduale di recupero della fatturazione e dei pagamenti afferenti al *bonus* dovuti a decorrere dal 1 marzo 2023, così regolarizzando le erogazioni in favore dei clienti finali per il tramite degli UDD.

Con la documentazione trasmessa all’Autorità in data 24 gennaio 2025, inoltre, S.I.DI.GAS ha dimostrato che per il periodo 28 febbraio 2023 - 30 settembre 2024 tutte le partite afferenti al *bonus* gas sarebbero state fatturate con le emissioni dei mesi di novembre e dicembre 2024 e un residuo con la fatturazione di gennaio 2025, con contestuale pagamento a mezzo di compensazione dei crediti delle società partecipanti al procedimento con il maggior debito delle stesse nei confronti di S.I.DI.GAS risultante dalle fatturazioni di periodo. Quanto alla compensazione, più in dettaglio, la società ha provato di avere erogato per compensazione gli importi a credito delle società partecipanti al procedimento per le partite afferenti al *bonus* gas oggetto delle fatturazioni emesse nel mese di novembre 2024 (per il periodo di riferimento aprile-settembre 2023) all’interno delle fatture del corrispettivo di vettoriamento (recanti importi a credito di S.I.DI.GAS), con un conseguente “*saldo a debito degli UDD al netto del Bonus nella stessa incluso*” ovvero con fatture di segno opposto, nel caso della fatturazione del recupero del *bonus* integrativo “*fatturato con fatture a sé stanti di segno negativo*”. Per le emissioni di dicembre 2024, S.I.DI.GAS ha dichiarato che per le fatture di recupero del *bonus* gas integrativo del periodo ottobre-dicembre 2023 emesse in data 6 dicembre 2024 e aventi scadenza 30 gennaio 2025, il movimento finanziario dell’incasso al netto dell’importo a credito di S.I.DI.GAS per il corrispettivo del vettoriamento di competenza, non si è ancora verificato, ma la società ha dimostrato di avere, con note del 22 gennaio 2025, già richiesto di provvedere al pagamento detraendo le fatture emesse con segno negativo il 6 dicembre 2024.

Il superamento delle criticità contestate risulta, altresì, dalle tabelle allegate da SEV e Sienergia nelle rispettive note del 24 gennaio 2025, che non recano valori economici nella colonna “*somme fatturate da S.I.DI.GAS e non pagate*” in corrispondenza del periodo di competenza marzo 2023-ottobre/novembre 2024; di guisa che può ritenersi confermato il pagamento del *bonus* gas fatturato per il suindicato periodo (in esecuzione del piano di recupero della pregressa mancata fatturazione) per mezzo della compensazione illustrata da S.I.DI.GAS.

77. La ripresa fatturazione e il relativo pagamento – per il tramite di compensazione – del *bonus* da parte di S.I.DI.GAS integra, dunque, attività idonea a ritenere, allo stato, positivamente accolto dalla società l’invito ad adempiere agli obblighi di: 1) *fatturare* mensilmente le componenti negative afferenti al *bonus* sociale gas a tutti gli utenti del servizio di distribuzione allacciati alle proprie reti; 2) *pagare* a Miwa Energia S.p.A. e agli altri utenti della distribuzione allacciati alle proprie reti gli importi fatturati a titolo di *bonus* sociale gas, come previsto nell’atto di avvio del presente procedimento.
78. Le discrepanze segnalate dagli UDD in ordine al *quantum* fatturato e liquidato rispetto al *quantum* dovuto da parte di S.I.DI.GAS non risultano, allo stato, supportate da adeguate evidenze probatorie, a fronte invece della provata attuazione del piano di recupero per il tramite di fatture emesse da S.I.DI.GAS nei confronti degli UDD dalle quali risulta l’avvenuta compensazione di partite afferenti al *bonus* gas. Le doglianze relative alle differenze tra i dati risultanti dai flussi BSA del SII e quelli fatturati e liquidati da S.I.DI.GAS, infatti, non risultano allo stato verificabili,

in assenza di dati puntuali relativi ai singoli *bonus* con indicazione dei codici *bonus* e al relativo periodo di agevolazione con riferimento a ciascun UDD.

79. In ogni caso, la stessa S.I.DI.GAS ha precisato, nelle repliche del 9 dicembre 2024, che alla fatturazione di dicembre 2024 seguirà una fase di verifica al fine di “evitare il rischio di eventuali omissioni involontarie” (d'altra parte, le differenze potrebbero in via generale anche essere riferite a forniture con prestazioni di *switching* con *bonus* in corso o di disattivazione e voltura, che possono aver inciso sugli importi dovuti ai singoli UDD come riferiti al momento dell'attivazione dell'agevolazione). Tale verifica risulta, peraltro, già operata dalla società la quale, nella nota del 24 gennaio 2025, ha precisato di avere effettivamente rilevato la mancata fatturazione del *bonus* sociale per alcune centinaia di PDR per un ammontare totale riferito alle tre società partecipanti al procedimento di circa 7.400 euro per *bonus* ordinario e 1.600 euro per *bonus* integrativo (dei quali circa 900 euro per Miwa e circa 6.900 euro per SEV), impegnandosi al recupero con la prima fatturazione utile. Resta inteso che, ove a seguito della riconciliazione tra il distributore e gli UDD delle denunciate discrepanze tra i dati dei flussi BSA e i dati di cui alla fatturazione di S.I.DI.GAS, S.I.DI.GAS dovrà procedere a superare anche tali eventuali incongruenze.
80. Per tutto quanto sopra considerato:
- la violazione, da parte di S.I.DI.GAS della deliberazione 360/2023/E/gas punto 2, lett. (i) e dei paragrafi 12.4.4 e 12.4.5 del CRDG relativamente al mancato pagamento nei confronti degli UDD allacciati alle proprie reti delle partite afferenti al *bonus* sociale gas maturate in data antecedente alla presentazione della domanda di concordato del 28 febbraio 2023 può essere archiviata;
 - risulta accertata:
 - a) per il periodo precedente alla presentazione della domanda di concordato del 28 febbraio 2023 e nella specie per l'anno 2022, la responsabilità della società per la *tardiva fatturazione* del *bonus* sociale gas in violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04, del paragrafo 12.4.2 CRDG, dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, nei confronti di MIWA in ragione di quanto accertato con la deliberazione 360/2023/E/gas e nei confronti di tutti gli altri UDD allacciati alle proprie reti in ragione di quanto ammesso dalla stessa S.I.DI.GAS;
 - b) per il periodo successivo alla presentazione della domanda di concordato del 28 febbraio 2023, la responsabilità della società per la *mancata fatturazione* e il *mancato pagamento* nei confronti degli UDD allacciati alle proprie reti delle partite afferenti al *bonus* sociale gas in violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04, del paragrafo 12.4.2 CRDG, dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, della deliberazione 360/2023/E/gas punto 2, lett. (ii) nonché dei paragrafi 12.4.4 e 12.4.5 del CRDG.

QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI:

81. L'art. 11 della legge n. 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta sulla base dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i predetti criteri alla luce di quanto previsto dagli articoli 29 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.

82. Sotto il profilo della *gravità delle violazioni*, le condotte in contestazione contrastano con le disposizioni volte ad agevolare la fornitura di gas naturale ai clienti domestici in condizioni di disagio economico e risultano avere interessato gli UDD serviti dalla società (circa 100) per un periodo che, complessivamente, comprende gli anni 2022, 2023 e 2024. In particolare, la violazione dell'obbligo di fatturazione del *bonus* sociale gas ai propri utenti nel rispetto del termine prescritto dalla regolazione risulta accertata: *sub specie* di tardiva fatturazione, per l'anno 2022 nei confronti di MIWA in ragione di quanto accertato con la deliberazione 360/2023/E/gas e nei confronti di tutti gli altri UDD allacciati alle proprie reti in ragione di quanto ammesso dalla stessa S.I.DI.GAS; *sub specie* di mancata fatturazione, nei confronti di tutti gli UDD serviti dalla società, dal 1 marzo 2023 e sino al mese di maggio 2024, mese a partire dal quale S.I.DI.GAS ha ripreso la regolare fatturazione del *bonus* e il contestuale pagamento delle partite allo stesso afferenti, per mezzo di compensazione degli importi dovuti a titolo di *bonus* sociale gas con il corrispettivo dovuto dagli UDD per il servizio di vettoriamento. La responsabilità per la violazione dell'obbligo di pagamento del *bonus* sociale gas ai propri UDD risulta accertata da marzo 2023 e sino al sopra indicato mese di maggio 2024. Con riferimento al periodo successivo al 28 febbraio 2023, la mancata fatturazione e il mancato pagamento costituiscono una condotta unitaria poiché il pagamento sarebbe avvenuto per il tramite della compensazione in fattura e, dunque, può farsi applicazione, ai fini della quantificazione della sanzione, dell'art. 8 della legge 689/1981. Sempre sotto il criterio in esame, si rileva che la condotta unitaria sopra intesa ha determinato per S.I.DI.GAS il vantaggio economico derivante dall'illegittimo trattenimento di somme spettanti agli UDD sino al mese di dicembre 2024, mese nel quale il recupero della fatturazione e del conseguente pagamento del *bonus* gas maturato a far data dal 28 febbraio 2023 è stato ultimato. Per la *tardiva* fatturazione precedente all'apertura della procedura di concordato si tiene conto della sua minore gravità rispetto all'omessa fatturazione/omesso pagamento, nonché della circostanza che la stessa sia stata accertata per un periodo di tempo circoscritto a pochi mesi.
83. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni*, non risultano circostanze rilevanti. Non rileva, infatti, contrariamente a quanto richiesto da S.I.DI.GAS nella memoria del 16 settembre 2024, il recupero della fatturazione/pagamento delle predette poste

maturate dal 1 marzo 2023 in poi, che ha avuto inizio – secondo un piano graduale – con la fatturazione del mese di maggio 2024, completandosi nel mese di dicembre 2024, costituendo detto recupero mero (tardivo) adempimento di obblighi imposti dalla regolazione.

84. Con riguardo al criterio della *personalità dell'agente*, la società si è resa responsabile di altre violazioni. Segnatamente, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Regolamento Sanzioni e Impegni, si rileva che la società è stata sanzionata con deliberazione 318/2015/S/gas per violazioni in materia di raccolta e messa a disposizione dei dati di misura del gas naturale; con deliberazione 97/2016/S/rht, per violazioni di obblighi informativi sul divieto di traslazione delle maggiorazioni IRES sui prezzi al consumo; con deliberazione 304/2017/S/gas per violazioni in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas; con deliberazione 443/2017/S/gas per violazioni in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale; con deliberazione 621/2018/S/com per violazione di obblighi informativi in materia di separazione funzionale; con deliberazione 427/2019/S/gas per violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale; con deliberazione 128/2021/S/gas per violazioni in materia di pronto intervento gas; con deliberazione 199/2021/S/gas per violazioni in materia di fatturazione del servizio di distribuzione del gas naturale ed, infine, con deliberazioni 278/2015/S/efr, 768/2017/S/efr, 769/2017/S/efr, 770/2017/S/efr, 785/2017/S/efr, 786/2017/S/efr, 371/2019/S/efr, 372/2019/S/efr, 480/2020/S/efr, 7/2022/S/efr, 435/2022/S/efr, 331/2023/S/efr e 248/2024/S/efr per violazioni in materia di titoli di efficienza energetica; con deliberazione 163/2024/S/gas per violazioni in materia di pronto intervento gas e di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale. Rileva, tuttavia, la circostanza che nessuno dei precedenti sopra indicati si riferisce a violazioni in materia di *bonus sociale gas*. Non rileva, invece, la circostanza, dedotta da S.I.DI.GAS nella propria memoria del 16 settembre 2024, del “*cambio totale delle persone fisiche rappresentative sia del capitale sociale (sotto il controllo dell'Amministrazione giudiziaria) sia dell'organo amministrativo, prima rispetto al periodo anteriore al 2 settembre 2019, e poi rispetto al periodo anteriore al 15 febbraio 2023. Le nuove amministrazioni, fin dal loro insediamento hanno cercato un'interlocuzione virtuosa con codesta Autorità, diretta al recupero dei diversi inadempimenti che si trascinarono da oltre un decennio*”. Quelli che S.I.DI.GAS, nella citata memoria, indica quali “effetti positivi sul mercato” che sarebbero stati determinati dal cambiamento delle persone fisiche che agiscono in rappresentanza della società costituiscono, infatti, meri adempimenti della regolazione e, pertanto, non hanno determinato sul mercato “miglioramento delle condizioni” dello stesso, come previsto dall'art. 33, comma 2, lett. c) del Regolamento Sanzioni e Impegni ai fini dell'attenuazione del trattamento sanzionatorio.
85. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2023, trasmesso dalla società – con la memoria del 16 settembre 2024 – in riscontro alla richiesta di cui agli artt. 19 e 25 del Regolamento Sanzioni e Impegni, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 10.611.239 e perdite di esercizio pari a 3.123.672. Si dà atto che la società ha

registrato perdite anche nel 2022 (pari a 11.970.681), nel 2021 (pari a euro 15.216.781) e nell'anno 2020 pari a euro 3.986.446. Si dà altresì atto che la società ha presentato in data 28 febbraio 2023 domanda di accesso al concordato preventivo e che il Tribunale di Avellino, con decreto del 4 luglio 2023, depositato in cancelleria il 12 luglio 2023, ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo n. 3/2023 e con sentenza n. 59/2024 ha omologato il concordato.

86. Per tutto quanto sopra, l'importo base delle sanzioni amministrative pecuniarie è quantificato nella misura complessiva di euro 570.000 (cinquecentosettantamila), di cui euro 120.000 per la violazione, da parte di S.I.DI.GAS, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04, del paragrafo 12.4.2 CRDG, dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com in relazione alla tardiva fatturazione del *bonus* gas nell'anno 2022 nei confronti di MIWA in ragione di quanto accertato con la deliberazione 360/2023/E/gas e nei confronti di tutti gli altri UDD allacciati alle proprie reti in ragione di quanto ammesso dalla stessa S.I.DI.GAS, ed euro 450.000 per la violazione da parte di S.I.DI.GAS, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04, del paragrafo 12.4.2 CRDG, dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, della deliberazione 360/2023/E/gas punto 2, lett. (ii) nonché dei paragrafi 12.4.4 e 12.4.5 del CRDG in relazione alla mancata fatturazione e al mancato pagamento nei confronti degli UDD allacciati alle proprie reti delle partite afferenti al *bonus* sociale gas maturate in data successiva alla presentazione della domanda di concordato del 28 febbraio 2023.
87. Ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lett. b) del Regolamento Sanzioni, considerata la circostanza di cui al punto 84, l'importo base delle sanzioni è aumentato di 1/4; ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Regolamento Sanzioni, considerate le circostanze di cui al punto 85, l'importo delle sanzioni è diminuito di 1/3.
88. Le sanzioni finali sono determinate, quindi, nella misura complessiva di euro 475.000 (quattrocentosettantacinquemila), di cui euro 100.000 per la violazione, da parte di S.I.DI.GAS, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04, del paragrafo 12.4.2 CRDG, dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com in relazione alla tardiva fatturazione del *bonus* gas nell'anno 2022 nei confronti di MIWA in ragione di quanto accertato con la deliberazione 360/2023/E/gas e nei confronti di tutti gli altri UDD allacciati alle proprie reti in ragione di quanto ammesso dalla stessa S.I.DI.GAS ed euro 375.000 per la violazione da parte di S.I.DI.GAS, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04, del paragrafo 12.4.2 CRDG, dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, della deliberazione 360/2023/E/gas punto 2, lett. (ii) nonché dei paragrafi 12.4.4 e 12.4.5 del CRDG in relazione alla mancata fatturazione e al mancato pagamento nei confronti degli UDD allacciati alle proprie reti delle partite afferenti al *bonus* sociale gas maturate in data successiva alla presentazione della domanda di concordato del 28 febbraio 2023

DELIBERA

1. di archiviare la violazione, da parte di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., della deliberazione 360/2023/E/gas punto 2, lett. (i) e dei paragrafi 12.4.4 e 12.4.5 del CRDG relativamente al mancato pagamento nei confronti degli UDD allacciati alle proprie reti delle partite afferenti al *bonus* sociale gas maturate in data antecedente alla presentazione della domanda di concordato del 28 febbraio 2023;
2. di accertare la violazione, da parte di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., nei termini di cui in motivazione:
 - a) per l'anno 2022, dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04, del paragrafo 12.4.2 CRDG, dell'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com per la tardiva fatturazione del bonus gas nei confronti di MIWA in ragione di quanto accertato con la deliberazione 360/2023/E/gas e nei confronti di tutti gli altri UDD allacciati alle proprie reti in ragione di quanto ammesso dalla stessa S.I.DI.GAS;
 - b) per il periodo successivo alla presentazione della domanda di concordato del 28 febbraio 2023, dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04, del paragrafo 12.4.2 CRDG, dell'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, della deliberazione 360/2023/E/gas punto 2, lett. (ii) nonché dei paragrafi 12.4.4 e 12.4.5 del CRDG per la mancata fatturazione e il mancato pagamento nei confronti degli UDD allacciati alle proprie reti delle partite afferenti al *bonus* sociale gas;
3. di irrogare, nei confronti di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie nella misura complessiva di 475.000 (quattrocentosettantacinquemila), di cui:
 - a) euro 100.000 per la violazione, da parte di S.I.DI.GAS, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04, del paragrafo 12.4.2 CRDG, dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com in relazione alla tardiva fatturazione del *bonus* gas nell'anno 2022 nei confronti di MIWA in ragione di quanto accertato con la deliberazione 360/2023/E/gas e nei confronti di tutti gli altri UDD allacciati alle proprie reti in ragione di quanto ammesso dalla stessa S.I.DI.GAS;
 - b) euro 375.000 per la violazione da parte di S.I.DI.GAS, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04, del paragrafo 12.4.2 CRDG, dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, della deliberazione 360/2023/E/gas punto 2, lett. (ii) nonché dei paragrafi 12.4.4 e 12.4.5 del CRDG in relazione alla mancata fatturazione e al mancato pagamento nei confronti degli UDD allacciati alle proprie reti delle partite afferenti al *bonus* sociale gas maturate in data successiva alla presentazione della domanda di concordato del 28 febbraio 2023.

4. di ordinare a S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. di pagare l'importo complessivo delle sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Pagamento sanzioni ARERA tramite PagoPA" del sito istituzionale dell'Autorità (al link <https://www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/pagamento-sanzioni-tramite-pagopa-25>), selezionando nel "Dettaglio pagamento" il "Fondo Sanzioni Arera" e indicando, nel campo causale: "Fondo Sanzioni Arera deliberazione 72/2025/S/gas";
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento nelle modalità indicate al punto 4; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81;
6. di comunicare il presente provvedimento a S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., (P.IVA 00573180643) mediante pec agli indirizzi amministrazione@cert.S.I.DI.GAS.it e giovannadesantis@avvocatinapoli.legalmail.it, al Liquidatore e ai Commissari Giudiziali del concordato preventivo omologato S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. mediante pec all'indirizzo cp33.2023_tribav@pecconcordati.it, a Miwa Energia S.p.A. mediante pec agli indirizzi amministrazione@pec.miwaenergia.com e francescomottola@pec.it, a Salerno Energia Vendite S.p.A. mediante pec agli indirizzi amministrazione@sev-spa.it e mariangeladigiandomenico@ordineavvocatiroma.org, a SIENERGIA S.r.l. mediante pec agli indirizzi info@pec.sienergia.it e antoninostrano@ordineavvocatiroma.org e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

4 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini